

DEPOSITATO IN SEGRETERIA L'11.06.2021 E PUBBLICATO SUL SITO  
INTERNET FEDERALE IN DATA 14.06.2021.

Rp, n°  
8-21  
[Signature]

*[Signature]*  
**FITETREC - ANTE**  
CONI FORO ITALICO  
LARGO LAURO DE BOSIS, 15  
00135 - ROMA

**Il Tribunale Federale**

**della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella - Presidente
- Avv. Andrea Cecinelli - Componente relatore
- Avv. Matteo Sperduti - Componente

### SENTENZA N. 8-2021

all'esito della riunione tenutasi da remoto in data 11 giugno 2021 alle ore 12:00, per decidere in ordine all'atto di incolpazione delle Procura Federale di cui al Proc. n. 3/2021 di sottoporre a giudizio disciplinare i tesserati Lucia Nerozzi e Alessandro Berni, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante così motiva la sua decisione

La Procura Federale chiedeva il rinvio a giudizio dei soggetti deferiti di cui sopra, perché ritenuti colpevoli di aver infranto le norme di cui all'atto di deferimento come qui vengono trascritte:

*per la Nerozzi la violazione dell'Art. 1 del Reg. Giustizia, dell'Art. 10 dello statuto dell'art. 25 del Regolamento CNUG, e degli Artt. 1,2,9, primo comma, e 10 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'Art. 5, comma 1, lett. A), e i);*

*Per il Berni le violazioni dell'art. 1, comma 1, del R.G., dell'art. 10 dello statuto, dell'art. 25 del regolamento CNUG, e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett.*

a), e i)

Il Tribunale Federale fissava l'udienza del 11/06/2021 per la discussione.

In data 12/05/2021 il Procuratore Federale faceva pervenire a questo Tribunale una richiesta di definizione del procedimento proposta dalla deferita Lucia Nerozzi ed ai sensi dell'art. 41 R.G. le parti presentavano accordo per la applicazione della sanzione di sospensione dall'incarico di giudice per il periodo di mesi 3.

In data 26/05/2021 il Procuratore Federale faceva pervenire a questo Tribunale una richiesta di definizione del procedimento proposta dal deferito Sig. Alessandro Berni, ed ai sensi dell'art. 41 R.G. le parti presentavano accordo per la applicazione della sanzione della sospensione dello stesso dall'incarico di Giudice per il periodo di mesi 1 con l'applicazione di un'ammenda pari ad € 150,00.

Lette le note a verbale del Procuratore Federale del 10.06.2021.

#### **CONSIDERATO CHE**

- i deferiti non si sono sottratti alle indagini e si sono assunti le proprie responsabilità
- le sanzioni come proposte dalle parti con specifico accordo appaiono congrue e che non emergono altri elementi che possano portare al proscioglimento dei deferiti

\*\*\*\*\*

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, ritenuto valido l'accordo di applicazione delle sanzioni presentate dalle parti interessate e considerata congrua la sanzione prevista

**CONDANNA**

- Il Sig. Alessandro Berni ed applica al medesimo la sanzione della sospensione, dello stesso, dall'incarico di Giudice per il periodo di mesi 1 con l'applicazione di un'ammenda pari ad € 150,00.
- La Sig.ra Lucia Nerozzi ed applica alla medesima la sanzione di sospensione dall'incarico di giudice per il periodo di mesi 3

Sentenza depositata il 11.06.2021.

Il Presidente

\_\_\_\_\_  
(Avv. Luigi Mennella)

Firmato digitalmente da: Luigi Mennella  
Data: 11/06/2021 15:15:01

Il Componente Relatore

Firmato da: CECINELLI ANDREA  
Ruolo: 4 5 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 11/06/2021 15:03:39

\_\_\_\_\_  
(Avv. Andrea Cecinelli)

